COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXVII

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Commemorazione del deputato Cimenti:

PRESIDENTE 597, 598
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 597
MICELI 598
GRAMMATICO 598

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165. (*Approvato dal Senato*). (2189) . . . 598
PRESIDENTE 598, 599, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 610
DE MARTINO CARMINE, *Relatore* 598, 599, 604, 606, 609
COLOMBO 599, 603, 605, 606, 607
TOZZI CONDIVI 599
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 600, 605, 607, 609
MICELI 600, 609, 610
FINA 600
GIUNTOLI GRAZIA 601
MARENGHI 601, 604
ZANFAGNINI 601
TONENGO 601
RIVERA 601
SANSONE 603
GATTO 603
BURATO 603
ZACCAGNINI 604
SAMPIETRO GIOVANNI 605, 606, 607

Votazione segreta:

PRESIDENTE 610

La seduta comincia alle 9.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Commemorazione del deputato Cimenti.

PRESIDENTE. È la prima volta che la Commissione si riunisce, dopo la scomparsa del collega onorevole Cimenti. L'Assemblea ne ha già fatto degna commemorazione; ma noi, che lo abbiamo avuto in questa Commissione nostro compagno di lavoro fino a poche settimane fa, dobbiamo ricordarlo in modo particolare. In Assemblea, Egli è stato ricordato come uomo del popolo, e l'onorevole De Gasperi ha sottolineato che è morto in miseria, ed io posso confermarlo, perché, quando andai a visitare la salma, la vedova mi disse che non sapeva come fare, ora che le erano rimasti a carico tredici figli. Fiorenzo Cimenti è un uomo che ci ha lasciato un grande esempio: noi dobbiamo continuare nel nostro lavoro, seguendo la strada che Egli ha indicata.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo alle nobili parole dell'onorevole Germani. Una particolare ventura mi fa trovare qui mentre voi ricordate un uomo a cui sono stato legato da vincoli di profonda amicizia e del quale conoscevo la diligenza nel compiere il proprio dovere, l'onestà nel servire il suo paese. Mi associo alla commemorazione, anche a nome del Ministro e del Governo.

MICELI. Ci associamo sentitamente alle parole del Presidente. Io, che mi sono interessato personalmente della cooperazione nei riguardi delle categorie più bisognose, ho trovato sempre l'onorevole Cimenti solidale in tutte le iniziative che avessero lo scopo di alleviare la miseria delle classi lavoratrici.

GRAMMATICO. A nome del mio partito, mi associo alle parole di cordoglio del Presidente per la scomparsa del nostro caro amico e compagno di lavoro, onorevole Cimenti.

PRESIDENTE. Credo di poter interpretare il pensiero di tutti i membri della Commissione dell'agricoltura e foreste inviando alla famiglia dello scomparso le espressioni del nostro cordoglio.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165. (2189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Il relatore, onorevole Carmine De Martino, ha facoltà di riferire.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. È noto come, per integrare le disponibilità degli Istituti speciali di credito operanti nel Mezzogiorno e per diminuire i costi dei prestiti di mutuo che gli stessi sono chiamati a concedere, è stato ed è ripetutamente invocato un adeguato intervento statale.

In attesa che potessero essere concordate le modalità di adempimento per la ripartizione e l'assegnazione di anticipazioni per complessivi 1.500 milioni di lire, sui fondi E. R. P., contemplate dall'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, fu utilizzata altra somma di pari importo, prelevata sul fondo speciale di cui alla Sezione 1ª dell'annesso all'accordo economico (*interim-aid*) approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

Col disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, viene regolato l'impiego dell'una e dell'altra somma destinate alla costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo di rotazione, a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguirsi nelle regioni e nei territori anzidetti.

Poiché tale fondo assicura la possibilità della concessione di mutui, a condizioni di assoluto favore, ad agricoltori del Mezzogiorno, particolarmente bisognosi ed operanti in zone depresse, esso merita incondizionata approvazione.

È da porre in rilievo, inoltre, che questi mutui sono gratuiti nel periodo di preammortamento, il che è estremamente vantaggioso per i mutuatari che, durante l'esecuzione dei lavori di miglioramento, non possono ancora avvalersi dell'incremento di produzione; inoltre, il basso tasso dell'operazione consente un facile rimborso in venti annualità: e ciò costituisce un onere notevolmente inferiore al saggio corrispondente al costo corrente del denaro.

Affinché le provvidenze contenute nel disegno di legge in esame raggiungano gli scopi voluti e vengano attuate nel modo più rispondente agli scopi stessi, esso disegno di legge, nel dettare le modalità per la concessione delle anticipazioni, affida, assai opportunamente, ad apposito Comitato il compito di determinare la categoria delle opere da finanziare e l'ammontare massimo dei singoli mutui.

Reputo opportuno, a questo proposito, di esprimere la raccomandazione che il Comitato ascolti il parere e le eventuali proposte degli Istituti di credito agrario chiamati ad operare con i fondi di cui trattasi.

Le singole disposizioni non richiedono particolari illustrazioni, anche perché sono state ampiamente giustificate nella relazione governativa ed in quella dell'VIII Commissione permanente del Senato, che l'ha approvata.

Poiché non è richiesto alcuno stanziamento di fondi cui debba essere trovata contropartita nell'entrata e non vi è alcun aumento di spesa a carico del bilancio, si esprime l'avviso che il disegno di legge in esame possa – avuto anche riguardo all'urgenza di assicurare il sollecito finanziamento delle opere e dei lavori la cui esecuzione sarà sovvenzionata con gli speciali mutui – essere integralmente approvato nel testo già modificato dal Senato della Repubblica.

Esprimo, infine, la fiducia che il Governo possa adeguare gli interventi del genere al fabbisogno del credito nel Mezzogiorno d'Italia, ed assicurare che gli scopi e le dimensioni dei prestiti corrispondano non solo ad un programma predisposto, ma anche a quelli che risulteranno essere i bisogni di credito dei singoli e vari ambienti agrari nei quali la legge deve trovare applicazione.

Prima di concludere, debbo far presente che diversi colleghi vorrebbero che il territorio nel quale la legge deve trovare applicazione fosse non quello citato nell'articolo 1 – il quale si riferisce al territorio descritto nella legge 23 aprile 1949, n. 165, – bensì l'altro indicato nella legge 10 agosto 1950, n. 646. A me sorge il dubbio che l'interpretazione sia restrittiva, e cioè solo riferentesi ai territori indicati nella legge citata nel provvedimento che stiamo esaminando; in ogni caso, io auspicherei la successiva emanazione di un provvedimento che estendesse l'applicazione della legge anche a quei territori, i quali sono compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, approvando, invece, in questa seduta il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione, finanze e tesoro, della Camera, ha espresso, in data 11 ottobre 1951, parere favorevole al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COLOMBO. La relazione è stata così esauriente che non credo vi sia bisogno di ulteriori delucidazioni.

Mi dispiace che non possa introdursi nel disegno di legge l'estensione del beneficio alla zona del Tronto, giacché è ormai acquisito che, quando si parla di questi territorî a cui si riferiscono provvedimenti particolari, s'intende che essi comprendano anche tale zona. Io non so se questo riferimento, inserito a verbale, possa servire da orientamento per l'interpretazione della legge. Comunque, io penso che una proposta d'iniziativa parlamentare, da parte del collega Tozzi Condivi, potrebbe meglio chiarire ed in poco tempo estendere il provvedimento alla zona predetta.

PRESIDENTE. L'onorevole De Martino, nella sua relazione, ha affermato che questi prestiti sono soggetti a particolare disciplina anche agli effetti del pagamento; infatti, la legge stabilisce che si deve pagare un certo tasso d'interesse con i fondi che derivano da questa dotazione. Vuole il Relatore chiarire tale punto?

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Il tasso d'interesse che si paga sul mercato è del dieci per cento: il Ministro dell'agricoltura, invece, avrà i mutui pagando il sei per cento soltanto; la differenza va a carico dello Stato e viene prelevata da questi fondi. Inoltre, c'è il vantaggio che durante il periodo di preammortamento non si paga interesse. Per la restituzione dei prestiti da parte degli agricoltori, si attende che i terreni producano.

TOZZI CONDIVI. Quale presentatore di un emendamento, che ho consegnato al presidente della Commissione, vorrei precisare che la benevola interpretazione data al provvedimento dai colleghi che mi hanno preceduto non mi sembra giuridicamente fondata.

Io avevo, in precedenza, preso accordi con alcuni membri della Commissione agricoltura e mi era stato assicurato che il mio emendamento sarebbe stato accolto in sede legislativa; l'inserimento di esso avrebbe comportato al massimo la perdita di 15-20 giorni nell'emanazione del provvedimento a causa del ritorno al Senato.

Vorrei, intanto, richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sulla circostanza che, estendendosi il comprensorio ai comuni del mandamento di Cittaducale, ne deriverà che il Consorzio del Tronto, il quale lavora in quella zona, vedrà applicati i benefici della legge soltanto su una parte di essa, mentre un'altra ne resterà esclusa, il che dimostra che la legge non ha una consistenza pratica.

Comunque, io ritiro il mio emendamento dietro assicurazione che il Governo presenterà un disegno di legge che risolva una volta per sempre tale problema.

PRESIDENTE. La questione è abbastanza chiara, ma io vorrei brevemente riassumerla.

L'articolo 1 del disegno di legge dice che presso il Ministero del tesoro è costituito, con carattere permanente, un fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territorî indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguirsi nelle regioni e nei territorî anzidetti.

Si tratta, quindi, di concessione di prestiti di miglioramento a favore di istituti autorizzati ad esercitare tale credito nei territori specificati all'articolo 3 della sud-

detta legge n. 165. L'articolo 3 di questa legge indica questi territori nel modo seguente:

« Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone nonché dell'Isola d'Elba, le seguenti somme... ».

Successivamente, nel testo della legge istitutrice della Cassa del Mezzogiorno, 10 agosto 1950, n. 646, e precisamente all'articolo 3, gli stessi territori sono stati invece indicati come segue:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale nonché ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

Come vedete, in questo ultimo testo legislativo sono stati inclusi anche i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

L'onorevole Tozzi Condivi proponeva, con un emendamento, di aggiungere, tale zona anche nel disegno di legge che stiamo discutendo. Al che è stato osservato che tale aggiunta non è strettamente necessaria, perché, a rigore, l'articolo 1 del disegno di legge in esame non dice espressamente che le operazioni di credito agrario debbono farsi limitatamente a determinati territori.

Per conto mio, però, ritengo che l'onorevole Tozzi Condivi abbia ragione; quindi, perchè quella zona rientri nell'ambito dell'applicazione della legge non vi sono che due soluzioni: aggiungere l'emendamento, oppure provvedere successivamente.

RUMOR, *Sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo vorrei assicurare l'onorevole Tozzi Condivi che non c'è nessun intendimento di non dare, anche nei riguardi del provvedimento in esame, l'interpretazione estensiva propria dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646.

D'altronde, trovandoci di fronte ad una legge, la cui applicazione ha carattere di estrema urgenza, penso che si possa senz'altro procedere all'approvazione di essa nella stesura attuale, salvo successivamente, o per iniziativa parlamentare o del Governo con ulteriore provvedimento, dare ad essa quell'estensione che sta a cuore all'onorevole Tozzi Condivi ed agli altri colleghi cui ha alluso il relatore.

Pertanto, non posso che associarmi alle conclusioni del relatore.

MICELI. Il disegno di legge che ci viene sottoposto si preoccupa di favorire il credito di miglioramento in agricoltura.

Nell'articolo 3, e precisamente all'ultimo comma, è fatta una raccomandazione perché sia data, a parità di condizione, la preferenza ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei terreni. E qui debbo fare una prima osservazione: trattandosi di crediti di miglioramento, noi dobbiamo tener presenti anche le esigenze dei fittavoli, perché anch'essi – non solo in virtù della legge dei contratti agrari, ma anche per disposizione del Codice civile – operano dei miglioramenti nei fondi. Perché, quindi, creare una sperequazione, una limitazione che non appare giustificata, e chè anzi, a mia opinione, è arbitraria ?

Vorrei che parimenti fossero tenute presenti le esigenze delle cooperative agricole, e che anzi esse fossero oggetto di una clausola di preferenza.

Comunque, non intendendo intralciare la sollecita approvazione del provvedimento proponendo degli emendamenti, presento a tal riguardo un ordine del giorno così formulato:

« La IX Commissione (Agricoltura e foreste), tenuto conto della esigenza che i miglioramenti agrari e fondiari siano diffusi e potenziati, invita il Governo a disporre che sia data preferenza assoluta, nella concessione dei mutui, a piccoli proprietari o fittavoli coltivatori diretti ed a cooperative agricole di lavoratori ».

FINA. Vorrei pregare l'onorevole Miceli di chiarire con un esempio pratico perché l'affittuario dovrebbe provvedere al miglioramento del fondo, quando c'è un padrone dal quale egli dipende.

MICELI. Per alcuni miglioramenti, sono proprio i fittavoli i più qualificati; e in pratica così accade. È naturale che poi, nei limiti previsti dal codice, i fittavoli chiedano il rimborso della spesa sostenuta per eseguire quelle determinate opere di miglioramento. Ora noi riteniamo che, se questi fittavoli possono anch'essi avere, come i padroni del fondo, dei contributi, essi saranno certamente più invogliati ad eseguire quei miglioramenti

che la limitatezza delle loro disponibilità economiche difficilmente consentirebbe di eseguire se dovessero anticipare il denaro. Invece, dando il contributo anche ai fittavoli, noi raggiungiamo il duplice scopo di incrementare la produzione e di fare trovare alla fine il padrone del fondo, proprietario di un patrimonio di maggior valore.

GIUNTOLI GRAZIA. Vorrei segnalare la particolare situazione delle Puglie, dove esiste un solo istituto di credito: il Banco di Napoli. Ebbene, il Banco di Napoli nega sistematicamente, con la scusa che sono esauriti i fondi, contributi o prestiti ai piccoli proprietari che ne fanno richiesta. Vorremmo, quindi, che il Governo facesse una particolare raccomandazione al Banco di Napoli di non essere tanto esoso e restrittivo nei riguardi di questa gente, e auspicheremmo la concessione dell'autorizzazione al credito agrario a qualche altro Istituto: e questo potrebbe essere, ad esempio, la Cassa di risparmio, che nelle provincie pugliesi funziona molto bene.

MARENGHI. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge. Mi auguro, però, che il Governo presenti in seguito un analogo provvedimento a favore degli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento per le zone del Centro e del Nord, e particolarmente a favore di quegli istituti che operano nelle zone depresse.

Mi associo, poi, alle osservazioni dell'onorevole Miceli, perché, interessando a noi sostanzialmente il miglioramento di questi fondi, non dobbiamo preoccuparci di chi tali miglioramenti effettui, sia esso il padrone o l'affittuario. D'altronde, bisogna tener presente che alcuni affittuari debbono, per contratto, praticare delle opere di miglioramento: e, per questo, ritengo che sia giusto andare incontro anche agli affittuari. Tanto più che ciò non impedisce ai proprietari di richiedere ugualmente i contributi.

TONENGO. Io non approverò l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Miceli, perché non vedo la necessità nè l'utilità di dare il contributo sia al proprietario e sia all'affittuario, quando tutt'e due perseguono lo stesso scopo, che è quello di migliorare il fondo.

PRESIDENTE. Non mi sembra questo il motivo esatto per confutare le osservazioni dell'onorevole Miceli: l'unico rilievo che, a mio parere, si potrebbe addurre sarebbe quello che gli affittuari in genere non sono in grado di offrire quelle garanzie che per queste operazioni si richiedono.

COLOMBO. L'affermazione del Presidente è esatta. Per ottenere il mutuo, l'affittuario dovrebbe concedere l'ipoteca sul fondo. Ma questo egli non può fare, non essendo ammissibile che si dia una garanzia sulla proprietà altrui: e questo fatto toglie già ogni valore all'osservazione dell'onorevole Miceli.

D'altronde, tutta la materia riguardante i miglioramenti sarà presto disciplinata dalla nuova legge sui contratti agrari di prossima emanazione, e quindi sarebbe inutile inserire in questo provvedimento una norma, ancora prima che la materia sia regolata con organicità.

RIVERA. Vorrei raccomandare alla Commissione di trovare un modo per evitare che la forma neghi la sostanza. Io ho fatto una personale dolorosa esperienza di questi mutui. Dopo aver penato per due anni per avere un credito di miglioramento presso il Banco di Napoli, dopo aver speso e perduto una quantità di tempo, ho dovuto rinunciare a causa dell'enorme quantità di documenti che mi sono stati richiesti. Pensate che ad un certo momento mi è stato chiesto un documento assolutamente impossibile a procurarmi! E così ho dovuto rinunciare al credito, dopo aver perduto, ripeto, due anni di fatica.

Io stesso non saprei cosa suggerire; ma ritengo che, per dare effetto pratico al provvedimento, sia necessario snellire le pratiche. Quel che è capitato a me nei confronti del Banco di Napoli probabilmente sarà capitato ad altri presso altri istituti: comunque, è certo che la documentazione richiesta blocca ogni iniziativa.

ZANFAGNINI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Miceli e mi auguro che anche i fittavoli possano partecipare ai benefici del contributo dello Stato per i miglioramenti. Però, allo stato attuale delle cose, dubito fortemente che ciò possa essere possibile se non si modifica la legislazione. Il finanziamento per i miglioramenti è innestato alla legislazione che riguarda i contributi dello Stato per tutti i miglioramenti: e a me pare che oggi i contributi di miglioria possono essere accordati soltanto ai proprietari. Sarebbe, quindi, necessario fare in modo che di questi contributi possano beneficiare anche i fittavoli.

Senonchè, a mio parere, questi ragionamenti che cercano di determinare le categorie cui i contributi debbono essere concessi, sono

piuttosto vuoti, perché, in definitiva, arbitro della situazione resta sempre e solo l'Istituto, il quale è guidato da quei criteri che ritiene assolutamente inderogabili, e che sono costituiti principalmente dalla garanzia: e noi non possiamo, con legge, dettare norme agli Istituti, perché, alla fine, il rischio è tutto loro.

So bene, poi, che non è giusto che i finanziamenti vadano solo ai grossi proprietari: ed io desidererei veramente che di essi beneficiassero i piccoli ed i medi proprietari, i quali hanno bisogno di migliorare i loro fondi, per non rimanere nello stato arretrato in cui attualmente si trovano.

PRESIDENTE. Regolano questa materia: la legge sul credito agrario, e il decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760; sussiste, poi, il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge suddetto. La legge prevede operazioni di credito agrario di esercizio e operazioni di credito agrario di miglioramento. Questi ultimi, che sono normalmente garantiti da ipoteche, sono così definiti nell'articolo 3 del decreto-legge su citato:

« Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti, e qualsiasi opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono, altresì, considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

1°) acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2°) acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

3°) costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame ».

L'articolo 9 dello stesso decreto-legge al 1° comma dice:

« A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, e all'articolo 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare e a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a sensi dell'articolo precedente ».

Preciso che l'articolo 2, surriferito, concerne le operazioni di credito agrario di esercizio e che l'articolo 3, anch'esso citato, riguarda le operazioni di credito agrario di miglioramento, come dianzi ho detto.

Tutto ciò significa che già secondo la legge sul credito agrario è possibile dare in garanzia beni che appartengono all'affittuario.

Quindi, a me sembra che la proposta dell'onorevole Miceli, tendente ad estendere la possibilità dei prestiti anche agli affittuari, sia già contemplata nelle norme; senonché, dicendo la legge che a parità di condizioni debbono essere favoriti i piccoli proprietari, penso che si possa votare un ordine del giorno auspicante l'estensione della preferenza anche agli affittuari.

Dai colleghi Giuntoli, Rivera e Zanfagnini è stata messa in evidenza la difficoltà per ottenere questi prestiti; la onorevole Giuntoli ha, poi, sottolineato che tali difficoltà sono accentuate per i piccoli proprietari, i quali ottengono sempre risposta negativa alle loro richieste alle banche. È vero che la legge dice che, a parità di condizioni, i mutui verranno concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti, ma è altrettanto vero che la cosa è alquanto ipotetica. Occorrerebbe, pertanto, che il Governo imponesse agli istituti di credito di dare la preferenza ai piccoli proprietari.

Ritengo che, trattandosi di fondi che vengono erogati dallo Stato, questi porrebbe anche porre delle condizioni. Inoltre, dato che il comma ultimo dell'articolo 3, su cui stiamo ora discutendo, parla di parità di ogni altra condizione, io credo che il Governo dovrebbe dare precise istruzioni in tal senso.

SANSONE. Raccogliendo le espressioni dei colleghi Giuntoli, Rivera ed altri, nonché quelle del Presidente, ho formulato questo ordine del giorno che mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste) considerato che il conseguimento di mutui di miglioramento o, in genere, di credito agrario è reso oltre modo difficile da prassi e documentazioni richieste dagli istituti finanziatori, considerato che tutto ciò danneggia in definitiva la produzione agricola, invita il Governo a formulare entro breve termine una legge che riveda le disposizioni della legge 29 luglio 1927, n. 1509 e seguenti, specie per quanto si attiene alle formalità e documentazioni necessarie per il conseguimento effettivo dei crediti stessi entro termine breve e con preferenza ai piccoli coltivatori e fittavoli ».

Non credo vi sia bisogno di chiarimenti; penso che esso possa essere accolto da tutti, perché, in definitiva, si chiede al Governo che, rivedendo alcune disposizioni e formule contenute in questo provvedimento, possa essere conseguito lo scopo che le banche accelerino il loro cammino e diano il denaro ai contadini, mettendo fine all'ostruzionismo finora praticato.

Per noi meridionali, la situazione è ancora più grave, perché non abbiamo la possibilità di altri istituti oltre il Banco di Napoli, al quale siamo molto legati. È perciò con dolore che, in questo momento, dobbiamo criticare l'operato dei dirigenti di quell'Istituto: costoro stanno svisando la natura del Banco; ed anzi, se in questo momento leviamo una voce contro il Banco di Napoli, essa in definitiva è in difesa delle qualità cui deve attenersi questo istituto, che esercita invece prepotentemente la sua funzione monopolista.

Ho avuto recenti esempi anch'io; malgrado tutti gli sforzi fatti per tre anni, non sono riuscito a definire la pratica di una persona di Sambiase, in provincia di Catanzaro, che mi aveva interessato in proposito.

Ecco il significato e lo scopo del voto che ho proposto nell'ordine del giorno.

GATTO. L'ultimo comma dell'articolo 3 è inutile; così come ritengo che anche l'invito al Governo sia inutile. C'è una giusta e giustificata ritrosia da parte del Governo ad intervenire in questioni bancarie; e del resto, anche se intervenisse, tutti coloro che hanno pratica di istituti di credito sanno benissimo che la raccomandazione di un Ministro serve proprio a nulla. Cercare di risolvere il problema mediante un invito del genere al Governo, significa voler risolvere il problema facendo leva in un campo puramente ipotetico.

Se si vuole che il denaro dello Stato abbia una sua precisa destinazione, non c'è che una via: dare, attraverso la legge, l'applicazione giuridica occorrente, che obblighi a distribuire il denaro con un certo criterio, accordando la preferenza ai piccoli ed ai medi proprietari, anziché ai grossi.

Se volete, si può anche dare l'indicazione delle cifre: ma è necessario, comunque, che sia bene specificato che la piccola e la media proprietà debbono avere l'assoluta preferenza, altrimenti, andrà tutto alla grossa proprietà.

BURATO. Voglio raccontarvi un fatto accaduto in questi giorni. Trenta famiglie di piccoli proprietari (cinquanta ettari di terreno, complessivamente) si costituiscono in consorzio di irrigazione in una zona arida. Avuta l'acqua a disposizione, esultano perché vedono così la possibilità di moltiplicare i loro redditi ed allontanare lo spettro della miseria e della carestia e, pertanto, chiedono un mutuo di cinque milioni. Ebbene, il mutuo è rifiutato perché, essendo trenta i proprietari di tutto il terreno che deve garantire il mutuo richiesto, l'Istituto sarebbe andato incontro a grosse difficoltà, appunto perché la proprietà apparteneva a tante persone!

Ora, così stando le cose, non è con l'accenno del come i contributi debbono essere ripartiti che noi risolveremo il problema. Perciò, io ritengo sia opportuno approvare subito il provvedimento, riservandoci di far stabilire, in sede di discussione del bilancio del Ministero del tesoro, la forma di erogazione dei contributi, dato che in questa materia lo Stato interviene anche in conto capitale. Per cui, l'ordine del giorno Sansone mi pare giustamente rispondente allo scopo, intendendo esso chiedere allo Stato di trovare il modo e la maniera di un intervento che metta in chiaro come questi mutui debbono essere concessi, dal momento che i capitali sono dello Stato.

COLOMBO. L'ordine del giorno Sansone è apprezzabile, però desidero far notare che, in applicazione di questo provvedimento, e soprattutto per regolare l'investimento di quel primo miliardo e mezzo dei fondi, si è predisposta una convenzione con gl'istituti di credito. Questa convenzione regola non soltanto i tipi di mutui che debbono esser fatti e per i quali è costituito un comitato

con la partecipazione del Ministro dell'agricoltura e foreste, ma si occupa anche della parte procedurale, includendovi clausole modificatrici ad essa attinenti. Volevo, pertanto, ricordare che queste difficoltà procedurali non dipendono soltanto dalle norme della legge, ma in parte sono conseguenze di una prassi: e mutare una prassi è quasi più difficile che mutare una legge. Ecco le difficoltà.

Proporrei, quindi, di modificare l'ordine del giorno in senso, con la dizione: « studiare i provvedimenti atti a semplificare le procedure necessarie ».

ZACCAGNINI. Sono completamente di accordo con l'onorevole Gatto circa l'inutilità dell'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame e di tutti gli inviti che vengono rivolti al Governo per indirizzare il credito verso determinati settori. Inoltre, questo comma autorizza gli istituti di credito a non dare mai la preferenza ai piccoli coltivatori diretti, perché parla di parità di ogni altra condizione. Ora è evidente che il grosso proprietario, o il medio, avrà sempre una condizione di maggior solidità rispetto al piccolo. Quindi, proprio in virtù di questo comma, l'Istituto sarà indotto a dare la preferenza al grosso ed al medio proprietario. Perché se il rischio è corso dall'Istituto, esso si regolerà come si è sempre regolato, e soltanto se questi rischi vengono assunti dallo Stato, l'Istituto potrà rivedere la propria posizione. Quindi, a me pare che la questione non possa esser superata che con una garanzia da parte dello Stato, come avviene in tanti altri casi, nel credito per l'artigianato, nella cooperazione, ecc.; una garanzia magari limitata, ma che metta l'Istituto in grado di far l'operazione con una certa tranquillità. Perciò, bisognerebbe che noi non ci avviassimo su questa strada, perché è inutile ogni discussione: gli arbitri delle erogazioni rimangono gli Istituti, e lo Stato non può imporre criteri diversi da quelli che gl'Istituti hanno.

MARENGHI. Presento il seguente ordine del giorno, accettato anche dai colleghi Franzo e Bucciarelli Ducci:

« La IX Commissione (Agricoltura e Foreste), in sede di discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 (2189), invita il Governo a voler presentare al Parlamento un analogo provvedimento legislativo a favore degli Istituti di credito operanti nelle zone agricole del Centro Nord nell'intento soprattutto di soddisfare le numerose richieste dei piccoli produttori delle aree depresse dell'Italia centro settentrionale ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Io esprimo parere favorevole all'accoglimento, sotto forma di raccomandazione, dell'ordine del giorno dell'onorevole Sansone e di quello dell'onorevole Miceli, senza apportare modifiche al testo del provvedimento in esame, altrimenti danneggeremmo i piccoli agricoltori. Inoltre, sono favorevole alla estensione del territorio di applicazione della legge: comunque, sono fiducioso che, allo stato attuale, la legge possa già essere applicata nei territorî richiesti, e vorrei pregare il rappresentante del Governo di fare interpretare dagli uffici la legge così come è fatta. Possiamo anche essere d'accordo nell'estenderla al Tronto con un provvedimento successivo, con procedura rapida. Quanto alla forma, mi permetto, a titolo confidenziale, di dirvi che, volendo, ogni giorno, gli Istituti di credito possono trovare giustificazioni per dare risposta negativa alla concessione di mutui. Ora, io – ben lontana l'idea di fare la difesa d'ufficio delle banche – mi domando se si possa pretendere che un direttore di banca dia del denaro ad un tasso normalmente inferiore a quello vigente! Ma è appunto qui che lo Stato interviene per la differenza!

Noi ora stiamo discutendo su un miliardo e mezzo: ma l'agricoltura italiana ha bisogno di somme ben più rilevanti; ed in questo momento il danaro, per essa, non circola: e di ciò ne risentono principalmente i piccoli proprietarî coltivatori diretti.

Sono ora costretto a richiamare l'attenzione dei colleghi sulla conclusione della mia relazione, che esprimeva la fiducia che il Governo possa adeguare il suo intervento al fabbisogno generale del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia. Debbo dire, in proposito, che s'è fatta un po' di confusione fra il credito agrario d'esercizio e il credito agrario di miglioramento. Si è, infatti, osservato che i piccoli proprietari si trovano sempre davanti a gravi difficoltà quando chiedono il credito agrario d'esercizio e che, quindi, bisogna metterli in condizione di parità di fronte agli altri: ma noi qui stiamo discutendo di credito di miglioramento!

Concludo col ricordare il secondo comma dell'articolo 3, che non è stato messo abbastanza in rilievo. Secondo me, esso risolve tutte le difficoltà opportunamente prospettate da molti colleghi; le opere da finanziare, i tipi di progetti e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato che sarà nominato d'intesa tra il Ministro del tesoro e il Ministro dell'agricoltura e foreste. Conseguentemente, questo comma crea il Comitato al quale dà la facoltà di assegnare i mutui: esso, naturalmente, potrà e dovrà tener conto della clausola che riguarda la precedenza assoluta da dare ai piccoli proprietari coltivatori diretti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dei colleghi Marenghi, Franzo e Bucciarelli Ducci, vorrei pregare questi colleghi di considerarlo assorbito dall'assicurazione che ho dato: la Commissione sarà tempestivamente informata dell'esito dello studio della serie di provvidenze cui ho accennato.

Per quanto riguarda infine l'ordine del giorno Miceli, ritengo che anch'esso possa essere accettato.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi pare che la Commissione sia unanimemente d'accordo sulla opportunità di procedere all'approvazione di questo disegno di legge, allo scopo di farlo entrare nella fase esecutiva al più presto possibile, e di questo non posso che essere grato alla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Tozzi Condivi, già ho detto quale è l'impegno da parte del Governo: qualora si ritenga che il provvedimento si deve estendere senz'altro anche alla valle del Tronto, può essere studiata e proposta, per iniziativa parlamentare o del Governo, una legge apposita.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3, che ha sollevato tutta questa discussione e che si è conclusa con la presentazione dell'ordine del giorno Sansone, modificato dall'onorevole Colombo col consenso dello stesso onorevole Sansone, ritengo che il Governo possa senz'altro accettarlo come raccomandazione. L'onorevole Sansone può essere tranquillo, perché da parte del Governo, in proposito, ci sono le migliori intenzioni. Vorrei, altresì, assicurare l'onorevole Sansone che da parte del Ministero dell'agricoltura è allo studio una disposizione legislativa in forza della quale si può veramente sollevare questo stato di disagio nel campo del credito agrario, stato di disagio ben noto agli organi del Ministero.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro del tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo già concesse per l'importo complessivo di lire 1500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione 1ª dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, numero 165, è abrogato ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Poichè si sta creando un istituto a carattere permanente, è importante rilevare che tale istituto ha un'attività limitata a determinate regioni d'Italia. Ma c'è tutta la zona litoranea del Veneto, che ha bisogno di bonifiche: ed è una zona vastissima; c'è tutta la corona alpina, la vasta zona delle brughiere, che vengono così escluse dal miglioramento agrario. Io sono dell'avviso che il Ministero, nel discriminare i fondi, dovrebbe indirizzarli secondo le condizioni del bisogno, e, sia pure maggiormente verso il Sud, ma non dovrebbe, tuttavia, escludere il Centro-Nord dai benefici derivanti dall'istituzione di un fondo di rotazione a carattere permanente.

Non è la prima volta che faccio sentire la mia voce perché certi benefici non vengano limitati. In questo caso, dovrebbe essere ammessa tutta l'Italia; il Ministero potrebbe, poi, indirizzare maggiori somme verso il Meridione. Quindi, sarei per l'abolizione della frase « indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949. n. 165 », che è la legge che determina le zone.

COLOMBO. Voglio dare un chiarimento. Il disegno di legge che stiamo discutendo non

è un disegno di legge di finanziamento, bensì un provvedimento che detta nuove norme per la concessione di contributi di miglioramento fondiario, e cioè modifica le norme già preesistenti in questa materia. Lo stanziamento è stato già votato dal Parlamento, e, quindi, su questo piano il provvedimento non rappresenta una novità. Voi ricorderete certamente che la legge 23 aprile 1949, n. 165, quella che stanziava i primi 70 miliardi a favore della agricoltura (all'articolo 6) prevede lo stanziamento di un miliardo e mezzo per mutui di miglioramento fondiario nell'Italia meridionale. Il Parlamento ha già espresso a suo tempo la sua volontà di destinare questo fondo all'Italia meridionale. Ora non possiamo e non dobbiamo far altro che dettare le norme che ne facilitino l'erogazione.

PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni dell'onorevole Colombo risulta che esiste sì, una questione di carattere generale – cioè l'opportunità di provvedere a tutta l'Italia, – ma c'è anche una questione particolare, che riguarda le forme del contributo. Questo provvedimento trova il suo fondamento in una disposizione di legge già in atto, di cui esso non è che una precisazione del modo di applicazione. Evitiamo, quindi, una tale discussione, dato che noi siamo invitati a discutere sulle modalità di assegnazione di contributi previsti da un provvedimento già in vigore.

SAMPIETRO GIOVANNI. L'onorevole Colombo ha detto che la legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede lo stanziamento di un miliardo e mezzo, e una volta tanto sono d'accordo. Ma il provvedimento, che stiamo esaminando, stabilisce la fondazione di un istituto a carattere permanente, per cui anche i fondi saranno aumentati. Ora, è proprio su questa natura permanente della istituzione, limitata soltanto ad una parte dell'Italia, che non siamo più d'accordo. L'onorevole Colombo è in errore su questo punto.

COLOMBO. Non sono affatto in errore. La legge 23 aprile 1949, n. 165, ha stanziato un miliardo e cinquecento milioni per anticipazioni a istituti di credito per la concessione di mutui, ecc., all'Italia meridionale. C'è, quindi, già la destinazione del fondo di erogazione. La ragione di questa legge sta tutta in ciò: che si deve passare dal sistema del contributo dello Stato sul saggio d'interesse a cui vengono fatti questi mutui, ad un saggio d'interesse preventivamente ridotto, e quindi più aderente alle condizioni economiche degli agricoltori. La sostanza è questa: un sistema nuovo nella concessione.

SAMPIETRO GIOVANNI. La legge precedente aveva un carattere di precarietà, questa lo ha di stabilità.

PRESIDENTE. O si risolve la questione tenendo conto dei chiarimenti dati dall'onorevole Colombo, e allora possiamo votare, oppure si ritiene necessario essere meglio informati, ed allora bisogna rinviare la discussione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Mi permetto di sottolineare quanto ho detto nella mia relazione, e cioè che in attesa che possa essere concordata la modalità di adempimento per la ripartizione e l'assegnazione di anticipazioni per complessivi 1500 milioni di lire, sui fondi E. R. P., contemplate dall'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, fu utilizzata altra somma, di pari importo, prelevata sul fondo speciale di cui alla sezione prima dell'annesso all'accordo economico approvato col decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 153. Il che conferma l'esattezza delle affermazioni dell'onorevole Colombo: noi non stiamo discutendo di una erogazione, ma di stabilire un fondo di rotazione per 1.500 milioni già stanziati ed approvati. Di conseguenza, non possiamo revocare una legge già esistente.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione sia stata abbastanza esauriente. A seguito dei chiarimenti che sono stati forniti, si tratta di ottenere in una maniera nuova l'esercizio di questi crediti di miglioramento. Comunque, le somme hanno già avuto nelle precedenti leggi la loro destinazione. Per quel che si riferisce al credito esteso al resto dell'Italia, che non è previsto da questo provvedimento, ci sono già gli ordini del giorno accettati dal relatore e, come raccomandazione, dal Governo.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2; ne do lettura:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'articolo 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.

La concessione delle anticipazioni avrà luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le anticipazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalità e condizioni previsti dalla presente legge.

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sarà nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

A parità di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi ».

Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Zanfagnini e Grammatico, hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo: *al secondo comma aggiungere le parole:* « ...tenendo presente che la devoluzione delle somme disponibili deve essere fatta per metà a ditte con fondo non superiore ai 20 ettari ».

COLOMBO. Vorrei pregare i colleghi che hanno presentato questo emendamento di ritirarlo, per questo motivo: a parte la considerazione che noi siamo tutti d'accordo nel voler evitare che questo provvedimento ritorni al Senato, mentre con detto emendamento il ritorno all'altro ramo del Parlamento sarebbe inevitabile, c'è il fatto che, se nella votazione l'emendamento sarà bocciato, come è probabile, voi verrete ad esprimere una volontà contraria all'orientamento che è contenuto nella legge stessa, di destinare cioé, prevalentemente, i fondi alla piccola proprietà. D'altronde, quell'indicazione dei venti ettari non significa nulla, perché venti ettari, da un punto di vista economico, hanno diverse dimensioni a seconda della zona in cui si trovano. Infine, anche perché la legge, al terzo comma dell'articolo 3, stabisce l'orientamento che deve essere seguito, rinnoverei la preghiera agli onorevoli proponenti di considerare l'opportunità di ritirare il loro emendamento per evitare, ripeto, che, poi, il nostro voto esprima una volontà contraria.

SAMPIETRO GIOVANNI. L'onorevole Colombo ha detto che respingere l'emendamento significherebbe respingere il concetto espresso nella legge. Ma la realtà è che nel passato è sempre avvenuto così, e noi dobbiamo porvi un rimedio. Se è imperfetta la indicazione dei venti ettari, non è certo quello il maggior male: si può varcare. Ma noi dobbiamo fare assolutamente qualche cosa, altrimenti la piccola proprietà non avrà mai nulla e tutti i fondi saranno assorbiti dalla grossa proprietà.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un ordine del giorno al riguardo che è stato già accolto dal Governo come raccomandazione. L'onorevole Colombo ha ricordato la convenzione col Ministero del Tesoro, la quale pone alcune determinate condizioni. Mi pare che, tutto considerato, e data l'opportunità di approvare presto il provvedimento, sarebbe meglio che l'emendamento fosse ritirato.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A prescindere dalle considerazioni circa la difficoltà di determinare, da una quantità fissa di ettari, il piccolo o il medio proprietario, dal momento che le dimensioni economiche sono difficilmente identificabili, faccio notare che il desiderio manifestato di stabilire condizioni di parità per gli agricoltori è pienamente appagato all'ultimo comma dell'articolo 3. Quest'ultimo comma è stato inserito al Senato ed è stato accettato dal Governo proprio col preciso intendimento di sancire nella legge che, a parità di ogni altra condizione, vengano concessi mutui ai piccoli coltivatori. Il Governo ha accettato quella segnalazione fatta dalla Commissione e darà tutte le direttive necessarie affinché gli istituti si regolino in conseguenza. Vorrei, quindi, pregare di ritirare l'emendamento.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ritiro l'emendamento. Propongo, però, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento aggiuntivo, pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho dato lettura fino al 2° comma incluso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma proposto dall'onorevole Sampietro Giovanni.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 risulta, quindi, approvato nel testo seguente:

« Le anticipazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalità e condizioni previsti dalla presente legge.

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sarà nominato d'intesa tra il Ministro per il

tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

A parità di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi ».

Do lettura dell'articolo 4:

« L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti, a norma del precedente articolo 2, sarà versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun Istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo.

Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro del tesoro autorizzerà, con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente articolo 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari, i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse, agli Istituti, sulle singole somministrazioni.

Nella convenzione di cui al precedente articolo 2 saranno inserite clausole atte a contenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualità posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione, di cui al precedente articolo 2.

Dette annualità saranno versate dagli Istituti — previa detrazione della quota ad essi spettante — al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'Istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario.

Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute, con le modalità stabilite con il precedente articolo 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detta quota percentuale potrà, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente articolo 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contri-

buto, sussidio o concorso a carico dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Si applicano ai mutui, di cui al precedente articolo 3, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonché quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno presentate dall'onorevole Sansone, nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Colombo e accettata dall'onorevole Sansone:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura e Foreste) considerato che il conseguimento di mutui di miglioramento o in genere di credito agrario è reso oltremodo difficile da prassi e documentazioni richieste dagli istituti finanziatori, considerato che tutto ciò danneggia in definitiva la produzione agricola' invita il Governo a predisporre provvidenze tendenti a semplificare le procedure necessarie per il conseguimento effettivo dei crediti stessi entro termine breve e con preferenza ai piccoli coltivatori e fittavoli ».

Quest'ordine del giorno è stato accolto dal Governo come raccomandazione, tuttavia il proponente, chiede che venga posto in votazione. Esso è stato già discusso e, pertanto, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Miceli è del seguente tenore:

« La IX Commissione (Agricoltura e Foreste) tenuto conto della esigenza che i miglioramenti agrarî e fondiarî siano diffusi e potenziati, invita il Governo a disporre che sia data preferenza, nella concessione dei mutui, ai piccoli proprietarî o fittavoli coltivatori diretti ed a cooperative agricole di lavoratori ».

MICELI. È importante stabilire che il Governo dia la preferenza assoluta, nella concessione dei mutui, ai piccoli proprietarî, ed anche ai fittavoli e alle cooperative agricole, perché queste due ultime categorie sono esluse.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Sono dell'avviso che bisogna togliere la parola « assoluta »; in quanto all'accettazione dell'ordine del giorno non posso che aderire a ciò che intende fare il Governo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Miceli di modificare l'ordine del giorno nel senso di rivolgere l'invito al Governo a disporre perché sia data la preferenza nella concessione dei mutui alle categorie che egli precisa, togliendo così la parola « assoluta ».

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei insistere sulla opportunità che questo ordine del giorno, che io accetto come raccomandazione, non fosse votato, perché ritengo che, in grandissima parte, esso sia stato assorbito dall'articolo 3, mentre l'altra parte è chiaramente manifestata dalla legge sul credito agrario.

MICELI. Insisto perché sia votato, poiché esso dà al Governo l'appoggio della Commissione.

DE MARTINO, *Relatore*. Gradirei che l'onorevole Miceli non insistesse sulla richiesta della votazione poichè la legge riguardante i crediti per miglioramenti fondiari fa chiara menzione sul come debbono essere applicati questi contributi dello Stato. In essa rientra anche la categoria dei fittavoli. L'ordine del giorno Sansone mirava ad altro scopo; ecco perchè sono stato favorevole a quello, mentre ritengo superfluo questo.

MICELI. Nego che sia superfluo; anzi sostengo che, se non ci fosse stato l'ultimo capoverso dell'articolo 3 che prevede la preferenza semplicemente per i piccoli propietari coltivatori diretti, avrei potuto ritirare l'ordine del giorno,che invece sono costretto a mantenere.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha spiegato il significato dell'ordine del giorno, l'onorevole Sottosegretario, per il Governo, lo accetta come raccomandazione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Perché l'onorevole Miceli vuol metterci in condizione di non approvarlo ? L'ordine del

giorno resterà senza efficacia, mentre una certa efficacia gli resterebbe se il presentatore si accontentasse dell'accettazione come raccomandazione da parte del Governo.

MICELI. Sono costretto ad insistere perché sia messo in votazione. Del resto, l'ordine del giorno non pretende neppure un impegno da parte del Governo: parla di un semplice invito. Il fatto che il Sottosegretario lo accetti soltanto come raccomandazione può essere determinato dal motivo che egli intenda darci ragione soltanto formalmente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore insiste, pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Pongo, infine, in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Marenghi, Franzo e Bucciarelli Ducci, così formulato:

« La IX Commissione (Agricoltura e Foreste), in sede di discussione del disegno di legge: « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agl'Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ». (2189), invita il Governo a voler presentare al Parlamento un analogo provvedimento legislativo a favore degli Istituti di credito operanti nelle zone agricole del Centro Nord, nell'intento soprattutto di soddisfare le numerose richieste dei piccoli produttori delle aree depresse dell'Italia centro settentrionale ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ». (2189).

Presenti	31
Votanti	30
Astenuto	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Bonomi, Burato, Cavazzini, Chiarini, Colombo, Corbi, Cremaschi Olindo, De Martino Carmine, Fina, Franzo, Gatto, Germani, Giuntoli Grazia, Grammatico, Grifone, Helfer, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Negri, Pugliese, Rivera, Sampietro Giovanni, Sansone, Sodano, Stella, Tommasi, Zaccagnini, Zanfagnini.

Si è astenuto:

Gorini.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI